

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3601 del 25/07/2019
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA PAVER COSTRUZIONI SpA CON STABILIMENTO NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO - MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3689 del 25/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 20645/2019/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società "PAVER COSTRUZIONI S.p.A." con sede legale nel Comune di Piacenza, S.S. Cortemaggiore n. 25 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico, via Ferrara n. 31. **Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di produzione e vendita manufatti in cls, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 2821 del 09.05.2014, rettificata e modificata (non sostanziale) con atto n. 2050 del 28.06.2016.

## IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 11.04.2019, inviata al S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico (registrata al prot. del Comune n. 6431/19) e successivamente trasmessa ad ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 97481 del 20.06.2019), della Società "PAVER COSTRUZIONI S.p.A.", nella persona di Cesare Montenet in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Piacenza, S.S. Cortemaggiore n. 25 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico, via Ferrara n. 31, per la modifica non sostanziale dell'attività di produzione e vendita manufatti in cls, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 2821 del 09.05.2014 (adottata dalla Provincia), rettificata e modificata (non sostanziale) con atto n. 2050 del 28.06.2016, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare comporta la sostituzione della caldaia a gasolio da 460 kw con altra avente una potenzialità di 537 kw (punto di emissione E2);
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
  - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95;
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale n. 2821 del 09.05.2014, adottata dalla Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, che in seguito con atto n. 2050 del 28.06.2016 adottato da ArpaE, è stata rettificata e modificata (non sostanziale);
- Preso atto che nella documentazione allegata alla suddetta istanza si comunica che la planimetria dei punti di emissione rimane invariata rispetto a quanto autorizzato con gli atti sopra menzionati;
- Vista la relazione tecnica di ArpaE ST (assunta al P.G. di ArpaE n. 115307 del 22.07.2019), che esprime una valutazione tecnica favorevole alla modifica non sostanziale dell'emissione E2;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 2821 del 09.05.2014, in seguito rettificata e modificata (non sostanziale) con atto n. 2050 del 28.06.2016, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, adottato dalla Provincia, valutata come non sostanziale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;  
Dato atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### **D I S P O N E**

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** n. 2821 del 09.05.2014, in seguito rettificata e modificata (non sostanziale) con atto n. 2050 del 28.06.2016, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, adottata dalla Provincia, per la **modifica non sostanziale dell'attività di produzione e vendita manufatti in cls**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico alla **Società "PAVER COSTRUZIONI S.p.A."**, C.F e P.IVA n. 00870620333 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Piacenza, S.S. Cortemaggiore n. 25 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico, via Ferrara n. 31, come di seguito indicato:

- la sostituzione della caldaia (punto di emissione "E2") a gasolio da 460 kw con un'altra avente potenzialità di 537 kw;
- nel punto 2 al capitolo B delle prescrizioni per l'emissione in atmosfera dell'autorizzazione (vd. atto 2050/16) viene modificato il valore limite della portata nel punto di emissione E2 da 400 a 500 (Nm<sup>3</sup>/h) con la nuova caldaia.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 2821 del 09.05.2014, in seguito rettificata e modificata (non sostanziale) con atto n. 2050 del 28.06.2016, adottata

dalla Provincia, alla quale va unita alla stessa quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Poggio Renatico.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico.

*Firmato Digitalmente*

La Responsabile del Servizio

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**